



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



We prepare for

Cambridge

English Qualifications
2024-2025

ISTITUTO COMPRESIVO "LUIGI CHITTI"

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

Via Galileo Galilei, 7 – 89022 CITTANOVA (RC) – Tel. 0966656133 – Cod. Fisc. 91016270802

Sito Web: www.icchitti.edu.it – E-mail: rcic847002@istruzione.it

PEC: rcic847002@pec.istruzione.it



Regolamento Interno Consiglio d'Istituto

Triennio 2024/2027

Il Consiglio di Istituto

Visti l'art. 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico sulla scuola),

il D.P.R. 275/1999,

il Decreto Interministeriale 44/2001 e succ. mod.;

la Legge 241/1990, integrata dalla Legge 15/2005,

il Decreto Lgs. 165/2001,

il Decreto Lgs. 163/2003 (Codice dei Contratti)

emana il seguente Regolamento:

PREFAZIONE

La nostra istituzione viene designata nell'anno scolastico 1926-27 con denominazione Ginnasio Nazionale Parificato di Cittanova.

Nell'anno scolastico 1935-36 prende la denominazione di Regio Ginnasio, con funzionamento di un corso inferiore, di uno superiore e di una classe collaterale. Nel corso dell'anno scolastico 1936-37 il Regio Ginnasio è intitolato alla data: "9 maggio XIV". Nell'anno scolastico 1944-45 assume la denominazione di Regia Scuola Media di Cittanova.

In data 11 agosto 1945 viene proposta l'attuale intitolazione "Luigi Chitti".

Dal 1° ottobre 1963, in seguito alla Legge 31-12-62 n° 1859 "Istituzione e ordinamento della Scuola Media Statale" assorbe la Scuola di Avviamento Professionale, istituita nel 1955-56.

Nell'anno scolastico 1984-85 l'Istituto ha la sua nuova e attuale sede in Via G. Galilei.

L'Istituto Comprensivo "Luigi Chitti", oggi, è costituito da quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola Secondaria di I grado (plesso centrale) presso il quale si trovano l'ufficio di dirigenza e gli uffici amministrativi.

Il Consiglio di Istituto promuove l'integrazione della vita scolastica con quella della comunità civile, nelle sue articolazioni sociali e culturali democratiche: infatti vuole attuare la democrazia nella scuola, nell'educazione e nella cultura secondo i principi della Costituzione Italiana.

ART. 1

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'istituto è uno degli organi che partecipa alla gestione sociale della Scuola; viene rinnovato a cadenza triennale ed esercita le funzioni a esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo collegiale.

Ha competenze generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della Scuola, fatto salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Interclasse/Intersezione.

Il consiglio d'istituto eletto a norma dell'art. 8 del D.L.vo del 16 Aprile 1994 è così composto:

- ⇒ 8 rappresentanti del personale docente;
- ⇒ 2 rappresentanti del personale non docente;
- ⇒ 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- ⇒ il Dirigente Scolastico (membro di diritto).

ART. 2

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'istituto:

1. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
2. ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, di intersezione e di sezione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

- e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
3. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe di intersezione o di sezione; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto.

ART. 3

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni scolastici. Chi decade viene sostituito dai primi membri delle rispettive liste. In caso di esaurimento di una lista si procede alla elezione suppletiva.

Anche i membri subentrati cessano alla scadenza del periodo di durata dell'organo collegiale.

In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, ogni membro è tenuto a dare comunicazione obbligatoria, motivata e tempestiva dell'assenza al Consiglio d'istituto attraverso i canali ritenuti più idonei.

Per giustificato motivo si intende comunicazione scritta, verbale, telefonica o per e-mail rivolta alla segreteria dell'Istituto o al Presidente del Consiglio di Istituto prima della riunione stessa.

Decadono automaticamente dalla carica con decorrenza 1settembre i genitori che nell'anno scolastico successivo alla suddetta data non abbiano figli che frequentano scuole dell'istituto.

In caso di presentazione di dimissioni, formulate con lettera scritta indirizzata al Presidente del Consiglio d'istituto, esse vengono ratificate e accettate dai Consiglieri: i membri dimissionari vengono immediatamente sostituiti sulla base delle graduatorie dei non eletti.

ART. 4

CONVOCAZIONE

La prima convocazione del Consiglio d'istituto, entro 20 giorni dalla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Durante tale seduta vengono nominati:

- Il Presidente e il Vicepresidente;
- I membri della giunta esecutiva (1 docente, 1 non docente, 2 genitori);
- I membri dell'Organo di Garanzia (2 docente, 1 non docente, 2 genitori).

La convocazione ordinaria del Consiglio d'istituto, invece, ha luogo ogni volta che se ne presenti la necessità:

- a) per determinazione del Presidente del Consiglio;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- c) su richiesta della Giunta Esecutiva, per domanda del Collegio dei docenti e dell'assemblea ATA;
- d) su richiesta di almeno due Consigli di Interclasse/Intersezione.

Nei casi di cui alle lettere b, c e d, l'istanza dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio, sottoscritta dai richiedenti, i quali sono tenuti a specificare l'argomento da proporre all'esame e alle deliberazioni del Consiglio. Essa sarà sottoposta alla Giunta Esecutiva che, insieme al Presidente del Consiglio, fisserà la data della convocazione non oltre dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 5

SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo oppure, su decisione della maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire in maniera virtuale.

ART. 6

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Ogni riunione del Consiglio è indetta dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo sulla data stabilita e dovrà essere notificata a ogni Consigliere, tramite e-mail, entro lo stesso termine. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e al primo punto deve essere indicata la dizione "lettura e approvazione del verbale della precedente seduta".

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una delibera del Consiglio adottata a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio.

ART. 7

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere sono adottate all'unanimità dei voti validamente espressi. Per la validità delle delibere che comportino oneri di bilancio preventivo e consuntivo, attività integrative scolastiche, approvazione e modifica del Regolamento Interno dell'istituto, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, che deve essere al completo di tutte le sue componenti. Nel caso in cui non siano rappresentate tutte le componenti, il Consiglio viene

riconvocato entro ventiquattro ore, in questo caso non è necessario che tutte le componenti siano rappresentate. Se, invece, non si raggiunge in sede di approvazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, le proposte in oggetto vengono rinviate alla Giunta con il compito di modificarle tenendo conto dei suggerimenti proposti dal Consiglio.

ART. 8

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico che elegge, tra la componente genitori, con scrutinio segreto insieme ai diversi membri, il Presidente.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dai votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più giovane.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 9

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha come obiettivo principale quello di raccogliere la più ampia informazione, di stimolare la collaborazione tra i membri al fine di agevolare la migliore e più proficua partecipazione di tutti i componenti alla vita della Scuola.

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio stesso.

In particolare:

- ✓ convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- ✓ nomina il segretario delle riunioni del Consiglio d'istituto;
- ✓ sottoscrive, unitamente al segretario, gli atti, le delibere e il verbale del Consiglio.

ART. 10

ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito nelle sue funzioni e con le stesse prerogative dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal genitore più anziano del Consiglio.

ART. 11

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il segretario ha il compito di:

- redigere il verbale delle sedute e le deliberazioni che vanno pubblicate;
- tenere nota dei Consiglieri iscritti a parlare;
- dare lettura dei verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio;
- unitamente al Presidente, accertare i risultati delle votazioni;
- coadiuvare il Presidente per regolare l'andamento dei lavori del Consiglio;
- firmare, insieme al Presidente, i verbali e gli atti del Consiglio;
- conservare la prima stesura dei verbali del Consiglio d'istituto.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere ha diritto di intervenire su ogni argomento su cui il Presidente ha aperto la discussione, tutte le volte che lo ritenga necessario. Ove l'argomento discusso presupponga una deliberazione del Consiglio, è data facoltà a ciascun Consigliere di effettuare una dichiarazione di voto.

ART. 13

VERBALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto il verbale che deve contenere:

- Data, ora e luogo della seduta,
- Chi presiede, chi svolge la funzione di segretario,
- L'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, nomi di eventuali assenti, la specifica se sono giustificati o meno
- L'Ordine del giorno,

- L'oggetto della discussione per ogni punto all'Ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e sinteticamente le tesi sostenute,
- Le eventuali mozioni sui vari punti all'o.d.g., verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione,
- L'esito delle votazioni (numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli, nomi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario alla delibera che è stata approvata) con l'indicazione finale di unanimità o maggioranza. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva.

ART. 14

VERIFICA DELL'ATTIVITA'

Alla fine di ogni anno scolastico il Consiglio esprime il proprio parere sull'andamento generale didattico-amministrativo della scuola

ART. 15

GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da:

- un docente,
- un componente degli ATA;
- due genitori,

secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'istituto e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta esecutiva prepara i lavori al Consiglio d'istituto, predisponendo tutto il materiale necessario a una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta Esecutiva ha compiti propulsivi dell'attività del Consiglio d'istituto:

- ⇒ Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- ⇒ Approfondisce i problemi e fornisce precise indicazioni al Consiglio, cui spettano le decisioni ultime.

La Giunta Esecutiva, pur nel rispetto della propria autonomia, lavora in stretta collaborazione con il Consiglio, recependo e vagliando le istanze che da esso provengono.

Il Consiglio d'istituto può porre in essere i singoli atti di sua competenza solo su proposta della Giunta, ma non è vincolato all'impostazione data al problema della Giunta, quindi può votare in maniera da essa difforme e dare mandato alla Giunta di riesaminare il problema tenendo conto delle indicazioni emerse dalla discussione.

La Giunta Esecutiva, nella persona del suo Presidente, del Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola e di un membro della Giunta, emette e firma gli ordini di pagamento nonché gli ordini di incasso.

ART. 17

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta gli argomenti da discutere al Consiglio d'istituto necessitano di un preventivo esame. La lettera di convocazione deve pervenire ai membri della Giunta entro quattro giorni dalla data stabilita per la seduta e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 18

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente della Giunta verranno svolte dal Docente da lui delegato, ai sensi dell'art. 396 del D.L. n. 297 del 16 Aprile 1994.

ART. 19

ORGANO DI GARANZIA

Il Consiglio d'istituto nella prima seduta, dopo le elezioni del Presidente e della Giunta esecutiva, individua, tra i primi eletti del Consiglio d'Istituto, i membri appartenenti all'organo di garanzia:

- due docenti,
- un componente degli ATA;
- due genitori.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- ✓ Dirigente scolastico, che lo presiede;
- ✓ n. 1+1 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- ✓ n. 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante;
- ✓ n. 1 personale Ata (Collaboratore Scolastico).

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
2. carenza di motivazione;
3. eccesso della sanzione.

Il Presente Regolamento interno è stato approvato e adottato dal Consiglio d'Istituto

in data 10/12/2024 Prot. n.